

<p>In pratica, gli abusi sessuali e tutta una serie di altri comportamenti strettamente connessi (come il turismo sessuale), non sono più previsti come un delitto contro la morale ma contro la persona: questa diversa collocazione, che deriva da un approccio più attento all'individuo, ha come prima conseguenza un inasprimento delle pene (a carico di chi compie i reati descritti nelle norme).</p> <p>I reati previsti nella detta Sezione I del Capo III (Titolo XII):</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ art. 600: riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù. ○ art. 600 – bis: prostituzione minorile ○ art. 600 – ter: pornografia minorile ○ art. 600 – quater: detenzione di materiale pornografico ○ art. 600 – quater.1: pornografia virtuale ○ art. 600 – quinquies: iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile ○ art. 600 – sexies: circostanze aggravanti e attenuanti ○ art. 600 – seppie: confisca e pene accessorie ○ art. 600 – octies: impiego di minori nell'acattonaggio <p>Alcune fattispecie sono previste nella Sezione II – Dei delitti contro la libertà personale:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ art. 600 – bis: violenza sessuale ○ art. 609 – ter: circostanze aggravanti ○ art. 609 – quater: atti sessuali con minorenni ○ art. 609 – quinquies: corruzione di minorenni ○ art. 609 – ostie: violenza sessuale di gruppo ○ art. 609 – nonies: pene accessorie ed effetti penali ○ art. 609 – decies: comunicazione al tribunale per i minorenni <p>L'art. 600-septies prevede – come pena accessoria per coloro che commettono i reati della Sezione I (delitti contro la personalità individuale) – il risarcimento a favore della vittima (oltre la confisca dei beni che costituiscono il profitto o il prezzo del reato o dei beni in possesso del reo per un valore corrispondente).</p> <p>L'art. 609 – decies prevede che ai minori coinvolti siano sempre assicurati assistenza affettiva e psicologica, grazie ai servizi minorili dell'amministrazione della giustizia.</p> <p>La cennata modifica del CP costituisce il punto di arrivo di una serie di norme precedenti, ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none"> • L. 176 del 27 maggio 1998, Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20.11.1989. • L. 269 del 3 agosto 1998, Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù. • L. 38 del 6 febbraio 2006, disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo di 	<p>Inasprimento delle norme</p> <p>Fattispecie criminose</p> <p>Risarcimento per la vittima</p> <p>Tutela <i>ex post</i>: assistenza psicologica</p> <p>Leggi di riferimento</p>
---	--

internet.

Le modifiche apportate nella nostra legislazione appaiono recepire “in anticipo” la *ratio* della **Convenzione di Lanzarote**. La Convenzione, sottoscritta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, è il primo strumento giuridico europeo che impone agli Stati di criminalizzare tutte le forme di abuso sessuale nei confronti dei minori, compresi gli abusi commessi entro le mura domestiche, all'interno della famiglia, con l'uso della forza e delle minacce.

Sono previste misure preventive [reclutamento, formazione e sensibilizzazione delle persone che lavorano a contatto con i bambini], e programmi di sostegno alle vittime.

I principali provvedimenti:

- la previsione del "grooming", ossia della manipolazione psicologica dei minori per scopi sessuali, come nuova fattispecie di reato;
- la creazione di Unità investigative specializzate per effettuare indagini sotto copertura sulla pedopornografia online;
- il rafforzamento della cooperazione internazionale per combattere la dimensione transnazionale dei reati in oggetto;
- la creazione di un Fondo per le vittime e il trattamento dei rei;
- l'introduzione del reato di corruzione di minore, cioè l'obbligare un minore ad assistere ad abusi sessuali o ad attività sessuali che coinvolgano uno o più adulti;
- l'allontanamento del reo dal nucleo familiare;
- l'identificazione dei minori ritratti su materiale pedopornografico;
- la creazione di osservatori nazionali per monitorare il fenomeno;
- la raccolta di dati relative alle varie forme di abuso e sfruttamento;
- le disposizioni relative alla protezione del minore vittima nell'iter giudiziario.

Il recepimento italiano della Convenzione di Lanzarote.

L'iter legislativo di approvazione della legge di recepimento della Convenzione.

Le misure aggiuntive contenute nel disegno di legge.

Nell'ambito della legislazione di riferimento, si parla non solo di accertamento del reato (e conseguente punizione) ma anche dell'attività che deve essere rivolta alla prevenzione, come forma di tutela.

La tutela effettiva del minore coinvolto in reati a sfondo sessuale, infatti, per essere davvero efficace dovrebbe essere preventiva.

Convenzione di Lanzarote

Tutela come prevenzione

<p>In questo senso, con particolare riferimento ai gestori dei siti internet – ad esempio – si prevede l’osservanza di taluni obblighi di informativa e controllo, come sancito dall’art. 14 – <i>ter</i> della L. 269/1998.</p>	
<p>La stessa legge, all’art. 14 – <i>bis</i>, ha istituito il “Centro Nazionale per il contrasto della pedopornografia sulla rete internet”, con il compito di monitorare e raccogliere informazioni, al fine di elaborare un elenco (lista nera) di siti, che dovrà essere costantemente aggiornato.</p>	<p>Lista nera dei siti</p>
<p>Occorre ricordare che combattere la pedopornografia vuol dire combattere la pedofilia, perché i filmati pedopornografici sono effettuati mentre si pongono in essere gli abusi sui minori immortalati nei filmati stessi.</p>	
<p>Collegata a questa particolare forma di tutela è la previsione che le informazioni del Centro siano trasmesse all’UIC – Ufficio Italiano Cambi – che, a sua volta, le trasmette a banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane SpA: questi destinatari finali sono tenuti a comunicare le operazioni effettuate da quei soggetti riconducibili ai soggetti che hanno commercializzato il materiale pedopornografico.</p>	<p>Segnalazioni bancarie</p>
<p>La legge prevede sanzioni anche economiche a carico di chi commette i reati <i>de quibus</i>: le somme costituite dalle sanzioni sono destinate al finanziamento delle iniziative per il contrasto alla pedopornografia.</p>	<p>Sanzioni economiche e destinazione</p>
<p>Altro obbligo – ai fini della tutela dei minori – è quello previsto dalla stessa legge a carico degli operatori turistici per i viaggi all’estero: costoro, infatti, devono inserire nei documenti di viaggio e nei cataloghi l’informativa che la legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione ed alla pornografia minorile, <u>anche se sono commessi all’estero</u>.</p>	<p>Obblighi per i Tour Operator</p>
<p>Una sorta di tutela postuma, ma rivolta al futuro, è rappresentata dalla pena accessoria che consegue alla condanna per uno dei reati in discussione: per chi viene condannato scatta l’interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio presso istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori.</p>	<p>Interdizione perpetua</p>
<p>Va citata la “Megan Law” vigente in America come esempio di lotta alla pedofilia.</p>	<p>Megan Law</p>
<p>Questa legge è stata in un certo senso fortemente voluta a furor di popolo, dopo il brutale assassinio della piccola Megan Kanka, violentata e poi uccisa da un pedofilo.</p>	
<p>La legge prevede che chi è stato condannato per pedofilia perde il diritto alla privacy e deve sempre poter essere sorvegliato: è quindi previsto che debba segnalare ogni suo spostamento di domicilio alla polizia, che non possa più abitare nei pressi di zone dove vi siano bambini: alle perplessità sulla lesione della libertà personale si oppone il concetto che la libertà di chi ha commesso reati di questo genere è meno importante dell’interesse statale alla salute ed all’incolumità pubblica.</p>	
<p>Va segnalato che secondo l’analisi degli esperti gli episodi di pedofilia segnalati sono sempre inferiori a quelli realmente accaduti, ciò per svariate ragioni, anche culturali (vergogna da nascondere), ma a parere di chi parla per</p>	<p>Casi segnalati</p>

